

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 24/04/2020 N. 24

Oggetto: COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI – CENTRO STUDI ALBERGHIERO – CENTRO CONGRESSI - CENTRO ATTIVITÀ PUBBLICHE E SPORTIVE. PROGETTO FIO 1986 N.101. IRRICEVIBILITÀ ED INAMMISSIBILITA' DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO LAVORI PRINCIPALI E LOTTO DI COMPLETAMENTO.

L'anno duemilaventi, addi ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 12.45, il Sindaco e il Vice Segretario Generale presenti nella nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, e i restanti componenti da remoto come da disposizioni di cui al Decreto Sindacale n. 13 del 02/04/2020 (art. 73 D.L. 17/03/2020 n. 18 in G.U. n. 70 del 17/03/2020) si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza FERRANDINO VINCENZO, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti nella sala delle adunanze il Sindaco e il Vice Segretario Generale e da remoto comunali tutti:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE MONTUORI RAFFAELE

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

CHE con Delibera di C.C. n 320/86 il Comune di Ischia approvava il progetto per la costruzione del Centro Polifunzionale per Servizi Terziari – Centro Studi Alberghiero – Centro Congressi-Centro Attività Pubbliche e Sportive Progetto FIO 1986 n.101;

CHE con voto n. 338 del C.T.R. reso nell'adunanza del 30.07.1986 e notificato al Comune di Ischia con lettera prot. n 1604 in data 04.02.1987, la Regione Campania esprimeva parere favorevole su detto progetto;

CHE con delibera CIPE del 12.05.1988 veniva approvato il progetto per il finanziamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 14 della legge 28.2.1986 n. 41;

CHE con Delibera di G.R. n. 5282 in data 22.11.1988 la Regione Campania concedeva al Comune di Ischia, per il progetto approvato dal CIPE, l'importo complessivo di £ 25.750.000.000 di cui £13.520.000.000 per somme a base di appalto e £ 12.230.000.000 per somme a disposizione CHE con Delibera di G.M. n. 178 del 26.01.89, il Comune di Ischia prendeva atto del finanziamento concesso;

CHE con successiva Delibera di G.M. n 1.409 del 13.11.1989 l'Ente approvava il nuovo schema di convenzione da stipulare con la Regione Campania, riportante le modifiche e le integrazioni previste dalla delibera G.R. n 4451 in data 03.10.1989;

CHE i lavori in oggetto venivano affidati, a seguito di licitazione privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della legge n. 584/1977 e ss. mm. e ii., alla società CO.MA.PRE S.p.A. con sede legale in Verona, con il ribasso d'asta del 10,67%;

CHE l'aggiudicazione veniva ratificata con delibera G.M. n. 1529 del 07.12.1989, e successiva rettifica con Delibera G.R. n. 1559 del 15.12.1989, entrambe rese esecutive dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli rispettivamente con verbale prot. 303069 del 20.12.1989 e verbale prot. 20237 del 28.01.1990;

CHE il contratto di appalto veniva stipulato in data 16.02.1990, n. 3889 repertorio registrato a Ischia in data 15.03.90 al n. 303, e reso esecutivo dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli nella seduta in data 06.03.1990 verbale n. 45 prot. 404046;

CHE con D.P.G.R.C. n. 1.809 del 08.03.1990, veniva nominata la Commissione per il Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, costituita dai seguenti componenti: ing. Rocco Romano-Presidente, ing. Michele Balsamo-commissario, ing. Michele Califano-commissario, ing. Vincenzo Saviano-commissario, dott. Augusto Polito-commissario, dott.ssa Carmela Sasso-commissario; CHE a seguito di varie vicende, con successivo D.P.G.R.C. n. 164 del 23.09.2009, l'Ente Regionale confermava i componenti della Commissione di collaudo e provvedeva a nominare il Presidente della suddetta Commissione, conferendo le seguenti cariche: ing. Michele Califano-Presidente, ing. Vincenzo Saviano-commissario, ing. Michele Balsamo-commissario, dottor Augusto Polito-commissario, dott.ssa Carmela Sasso;

CHE la dott.ssa Carmela Sasso rassegnava le dimissioni con nota prot. in data 11.05.2010, trasmessa al Presidente Ing. Califano e alla Giunta regionale, che – con propria nota - comunicava di non procedersi alla sostituzione;

CONSIDERATO:

CHE i lavori di che trattasi venivano consegnati in data 18.12.1989 e dovevano essere completati in mesi 22, per cui l'ultimazione era prevista per il giorno 10.10.1991;

CHE a seguito della ripresa dei lavori n. 2 di cui al verbale del 06.03.1993, l'impresa CO.MA.PRE S.p.A. comunicava la cessione di azienda alla società COINPRE s.r.l. e contestualmente chiedeva la risoluzione contrattuale per i tempi trascorsi per l'approvazione della variante;

CHE dal 24 marzo 1993 i lavori sono stati sospesi per un lungo periodo a causa di numerose vicende giudiziarie;

CHE il Comune di Ischia, in prima istanza, non approvava né accettava la cessione d'azienda e in data 24.08.1995 invitava l'impresa CO.MA.PRE S.p.A. alla ripresa dei lavori la quale, tuttavia, pur convocata, non presenziava alla data prevista né aderiva alla richiesta di prosecuzione dei lavori; CHE l'Ente, successivamente, invitava nuovamente la ditta aggiudicataria e/o il cessionario dell'azienda alla ripresa dei lavori, e che gli stessi non venivano ripresi neanche dopo il verbale di ripresa prot. 38471 del 10.12.1999;

CHE stante l'inerzia dell'impresa, con determina dirigenziale n. 363 del 17.04.2002 il Comune di Ischia procedeva alla risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 3889 del 16.02.1990 sottoscritto tra il Comune di Ischia e la CO.MA.PRE. S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di costruzione del centro polifunzionale per servizi terziari nonché di tutti gli atti aggiuntivi di detto contratto, con estensione degli effetti della risoluzione anche nei confronti della società COINPRE ove questa avanzasse pretese di sub ingresso, facendo salva ogni azione risarcitoria ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

CHE a seguito dell'atto di diffida e domanda di arbitrato, acquisito in data 01.06.1994 al protocollo generale dell'Ente con prot. n. 13580, il collegio arbitrale, con nota prot. 30760 del 10.12.2005, dichiarava risolto il rapporto contrattuale tra COINPRE s.r.l. e il Comune di Ischia;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

CHE, a seguito di detta risoluzione, con determina dirigenziale n. 1084 del 21.11.2002 l'Ente provvedeva ad approvare il progetto di completamento dell'opera, per l'importo complessivo di € 6.062.763,65 di cui € 4.139.256,14 per lavori a base d'asta ed € 1.923.507,51 per somme a disposizione, ed indire pubblico incanto per l'appalto dei relativi lavori, ai sensi della legge 109/94 e ss. mm. e ii, espletato con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE con determina dirigenziale n.º 248 del 17.02.2003, i lavori di completamento venivano affidati all'impresa MA.FRA. s.r.l. con sede in Somma Vesuviana con il ribasso del 17,00%;

CHE il contratto di appalto veniva stipulato in data 10.03.2003 e registrato in Ischia al rep. n. 292 in data 13.03.2003, per l'importo di €3.462.868,69;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 20.02.2003, e l'ultimazione era prevista, in relazione alla durata indicata in progetto (365 giorni), per il giorno 20.02.2004;

CHE i lavori del progetto di completamento e della variante suppletiva, a seguito di sospensioni e riprese venivano dichiarati ultimati in data il 12.12.2007;

PRESO ATTO:

CHE il collaudatore statico eseguiva con esito favorevole i rispettivi collaudi statici e depositava i relativi atti presso il Genio Civile di Napoli rispettivamente in data 15.12.2000 (progetto principale) ed 14.10.2009 (progetto di completamento);

CHE la commissione di Collaudo tecnico – amministrativo, con nota prot. 16.211 del 30.06.2011, relazionava, ai sensi dell'art. 202 del D.P.R 554/99 e ss. mm. e ii., sulla parte dei lavori eseguiti dall'impresa CO.MA.PRE S.p.A. e sulla parte dei lavori eseguiti dall'impresa MA.FRA s.r.l., ritenendo gli stessi non collaudabili;

CHE le relazioni di cui sopra venivano riscontrate dall'Ente con le note prot. 16117 del 28.06.2011 e prot. n. 19009 del 28.07.2011, con le quali venivano contestati sia il contenuto che la procedura posta in essere dalla Commissione e venivano, altresì, formulate una serie di osservazioni e richieste di chiarimenti;

CHE la Commissione, pur in assenza dei nuovi elementi richiesti – nonostante il procedimento fosse ancora pendente e, dunque, non concluso – trasmetteva con nota prot. n. 12075 del 30.04.2018, i certificati di collaudo tecnico - amministrativo, sia per le opere principali e sia per i lavori di completamento;

CHE detti certificati di Collaudo, dichiaravano la non collaudabilità tecnico – amministrativa delle opere in oggetto;

CHE per tale fattispecie cioè per le considerazioni e le valutazioni della Commissione di collaudo, andava applicato l'art. 197, comma 1 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii., che prevede: "Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202":

CHE il Comune di Ischia ha, altresì, contestato, giusto note prot. nº 14820 del 24.05.2018 e prot. nº 23966 del 10.08.2018, alla Commissione anche la violazione degli stessi artt. 202, 203 e 204 del DPR 554/99 per il mancato rispetto della procedura poiché, in assenza degli elementi previsti dalle norme citate, non poneva l'Ente nella possibilità di deliberare sull'ammissibilità del certificato di

collaudo ai sensi dell'art. 204, comma 3, del DPR 554/99 e chiedeva di integrare la procedura e la documentazione sottesa;

RILEVATO:

CHE tali collaudi, a tutti gli effetti, sono da ritenersi comunque provvisori in quanto non sono ancora decorsi due anni dalla loro emissione;

RITENUTO NECESSARIO:

- Dichiarare irricevibili i certificati di collaudo tecnico amministrativi, ai sensi dell'art. 197, comma 1 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii., per le ragioni suindicate;
- Dichiarare in ogni caso inammissibili i certificati di collaudo tecnico amministrativi, ai sensi dell'art. 204, comma 1 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii., per la incompletezza della procedura e della documentazione necessaria alla deliberazione ivi prevista;
- Avvalersi di quanto previsto dall'art. 209 comma 1 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii.,
 ovverossia: "Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo";

VISTO:

- La Legge 584/1977 e ss. mm. e ii.;
- La Legge 109/1997 e ss. mm. e ii.;
- Il DPR 554/99 e ss. mm e ii;
- Il DPR 207/2010 e ss. mm e ii;
- II D. Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii;
- Il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii;
- Il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii; con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto che la commissione di collaudo ha, emesso i certificati di collaudo per i lavori principali e per le opere di completamento del centro polifunzionale per servizi terziari –centro studi alberghiero –centro congressi-centro attività pubbliche e sportive progetto FIO 1986 n.101, dichiarando la non collaudabilità tecnico – amministrativa delle opere in oggetto;
- di dare atto, per quanto riportato in premessa, che ai sensi dell'art. 197, comma 1 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii., l'organo di collaudo doveva rifiutare l'emissione dei certificati di collaudo;

3) di dare atto, pur sempre per quanto riportato in premessa, che ai sensi dell'art. 204, comma 3 del DPR 554/99 e ss. mm. e ii., l'Ente non può deliberare l'approvazione e l'ammissibilità

dei certificati di collaudo;

4) di non approvare e, di dichiarare, pertanto, irricevibili e, comunque, inammissibili i certificati di collaudo del centro polifunzionale per servizi terziari -centro studi alberghiero -centro congressi-centro attività pubbliche e sportive progetto FIO 1986 n.101, sia quello relativo ai lavori di costruzione eseguiti dall'impresa CO.MA.PRE S.p.A. e sia quello relativo ai lavori di completamento eseguiti dall'impresa MA.FRA s.r.l., entrambi trasmessi

con nota prot. n. 12075 del 20.04.2018, per le motivazioni riportate in premessa;

5) di chiedere alla Regione Campania l'affidamento di nuovo incarico di collaudo tecnico amministrativo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 209 comma 1 del DPR 554/99 e

ss. mm. e ii.;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio 6 - LL.PP. per l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, inclusa l'eventuale rideterminazione/riduzione degli importi richiesti dall'Organo di Collaudo per l'attività svolta, se ed in quanto dovuti all'esito

del procedimento.

7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Il Presidente f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Vice Segretario comunale f.to Dott. Raffaele Montuori



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 protocollo a pec comuneischia it

SERVIZIO 6

PROPOSTA DI GIUNTA N. 17 DEL 16/04/2020

OGGETTO:

COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIAR !- CENTRO STUDI ALBERGHIERO - CENTRO CONGRESSI - CENTRO ATTIVITÀ PUBBLICHE E SPORTIVE. PROGETTO FIO 1986 N.101. IRRICEVIBILITÀ ED INAMMISSIBILITA' DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO -

AMMINISTRATIVO LAVORI PRINCIPALI E LOTTO DI COMPLETAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

17/04/2020

II Responsabile
Baldino Consiglia / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 6

PROPOSTA DI GIUNTA N. 17 DEL 16/04/2020

OGGETTO:

COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIAR I-CENTRO STUDI ALBERGHIERO – CENTRO CONGRESSI - CENTRO ATTIVITÀ PUBBLICHE E SPORTIVE. PROGETTO FIO 1986 N.101. IRRICEVIBILITÀ ED

INAMMISSIBILITA' DEI CERTIFICATI DI COLLAUDO TECNICO -

AMMINISTRATIVO LAVORI PRINCIPALI E LOTTO DI COMPLETAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

17/04/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal		
II Messo Comunale F.to	VICESEGRETARIO GENERALE F.to MONTUORI RAFFAELE	
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'		
La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. <u>J&CL+</u> del <u>2 () MHb, 2020</u>		
	VICESEGRETARIO GENERALE F.to MONTUORI RAFFAELE	
EOFOLITIVATA:		
ESECUTIVITA'		
La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il		
<u> </u>	VICESEGRETARIO GENERALE F.to MONTUORI RAFFAELE	
Copia Conforme all'originale per uso amministrativo Ischia,		